

Il ruolo dei distributori all'interno della supply chain e gli obblighi che ricadono sui downstream users

(E.Grimaldi AssICC-Associazione Italiana Commercio Chimico)

“Gli adempimenti dettati dai Regolamenti REACH&CLP per le PMI”
ASL Milano 2 - Melegnano – 27 novembre 2012

Ass/CC - Associazione Italiana Commercio Chimico - è l'unica associazione nazionale che rappresenta i distributori italiani di prodotti chimici.

aderisce a :

Confcommercio – Imprese per l'Italia

FECC – Federazione Europea Commercio Chimico

ICCTA – International Council of Chemical Trade Association

sono soci:

distributori

produttori senza produzione locale

aziende della logistica

altri servizi ausiliari

settori merceologici rappresentati:

**chimico-farmaceutico/ cosmetico
prodotti chimici per l'industria alimentare
petrolchimico/ solventi e diluenti
galvanotecnico
chimica di base**

aderenti:

**circa 280 aziende che rappresentano, in termini di fatturato,
circa il 70% del totale della Distribuzione in Italia**

ruolo delle Associazioni

considerata la complessità del Regolamento e delle numerose competenze richieste, è impensabile che un'azienda possa ottemperare in proprio a tutti i provvedimenti a cui deve sottostare

il Regolamento e le Linee Guida Tecniche fanno ripetutamente riferimento alle associazioni di categoria

Guida per gli utilizzatori a valle

Guida alla Registrazione

Guida agli articoli

Guida agli obblighi d'informazione e CSA

Guida alla condivisione dei dati

peculiarità del mercato chimico italiano

importanza: terzo in Europa dopo Germania e Francia

peculiarità: molte produzioni sono cessate o ridotte, è aumentata conseguentemente l'importanza delle importazioni

importazioni: l'incidenza è molto più sentita in Italia rispetto agli altri paesi europei: infatti, esse rappresentano più del 140% rispetto al valore delle esportazioni (in Germania si aggira sul 60/70%)

distribuzione: svolge un ruolo di primaria importanza in quanto le importazioni sono una loro tipica funzione

ruolo della distribuzione

rappresenta l'indispensabile anello di congiunzione tra produzione e utilizzatori a valle

garantisce la continuativa fornitura di prodotti

- **non fabbricati in Italia**
- **con produzioni cronicamente carenti**
- **prodotti specialistici coperti da brevetti**
- **in caso di improvvise mancanze (manutenzioni/ guasti/..)**

inoltre interviene

- **fornendo stoccaggio in caso di sovrapproduzione**

e svolge anche

- **un'azione calmieratrice dei prezzi**

struttura della distribuzione in Italia (2)

- **la quantità globale dei prodotti distribuiti è valutata in 4 milioni di ton/ anno**
- **vengono effettuate 1.300.000 spedizioni all'anno pari a 5.200 spedizioni/giorno**

le capacità totali di stoccaggio sono state valutate in

- **magazzini per prodotti imballati
circa 280.000 mc per il 66% dei distributori**
- **stoccaggi per prodotti sfusi
circa 230.000 mc per il 55% dei distributori**

caratteristiche delle aziende distributrici

la peculiarità che maggiormente distingue un'azienda distributrice da una produttrice è data dall'alto numero

- dei prodotti trattati (da 500 fino a 5/6.000)**
- dei clienti (anche migliaia)**

molte aziende sono attrezzate con

- strutture per la miscelazione**
- attrezzature per l'imballaggio in contenitori di varie dimensioni**

tali attrezzature sono utilizzate sia per usi propri del distributore sia per lavorazione in conto/terzi

caratteristiche dei settori a valle

- **numero molto elevato di MPMI**
- **numero di gran lunga superiore a quello degli altri paesi europei**

di conseguenza

- **le dimensioni sono minori rispetto a quelle degli altri utilizzatori a valle in Europa**
- **necessità di maggior assistenza da parte dei distributori e delle associazioni**
- **maggior difficoltà nell'ottemperare alle richiedenti disposizioni REACH&CLP**

caratteristiche della distribuzione

in base a quanto esposto precedentemente, la Distribuzione italiana deve:

- **essere molto flessibile**
- **fornire prodotti anche in piccole quantità**
- **fornire con la massima regolarità**
- **consegnare molto rapidamente (stoccaggi minimi degli utilizzatori a valle)**
- **disporre di pacchetti completi di prodotti per specifici usi**
- **fornire assistenza tecnica ai clienti**

finalità di REACH&CLP (1)

è quello di “aumentare il livello della protezione della salute umana e dell’ambiente da possibili rischi rappresentati dalle sostanze chimiche”

interessa tutto il ciclo di vita di una sostanza:

ideazione

produzione

distribuzione

utilizzo industriale

uso finale

riciclo/ eliminazione

finalità di REACH&CLP (2)

- **per concretizzare tale finalità è stato quindi necessario organizzare questo complesso e costoso sistema di controlli su tutte le sostanze utilizzate e per tutte le fasi di vita delle stanze stesse**
- **tutte le sostanze devono essere sottoposte al processo di Registrazione che prevede anche gli usi e le modalità d'uso per le quali la sostanza può essere utilizzata :**

NO DATA, NO MARKET

ruolo della distribuzione nella supply chain

informazione up&down: è l'elemento di fondamentale importanza nel processo REACH

poiché i distributori si trovano nel mezzo della supply chain e rappresentano quindi l'anello di congiunzione tra produttori/importatori ed i DU, il loro ruolo risulta essere strategico per la riuscita della finalità REACH: *protezione della salute umana e dell'ambiente*

ruolo degli utilizzatori a valle (1)

- **controllare se la sostanza è inserita nell'elenco delle sostanze preregistrate**
- **in caso negativo e se pertinente, chiedere all'Agenzia di aggiungere la sostanza all'elenco**
- **in caso di disponibilità di dati pertinenti, decidere di partecipare come possessore di dati nei SIEF**
- **implementare le RMMs definite nella SDS.**
- **al ricevimento di SDS con ES allegati:**
 - **se l'uso DU è coperto dall'ES, implementare le RMM definite negli ES allegati alla SDS; o**
 - **se l'uso DU non è coperto da un ES, informare il fornitore dell'uso al fine di renderlo un "uso identificato" e attendere nuove SDS con ES aggiornato o condurre una propria valutazione della sicurezza chimica**
 - **presentare notifica all'Agenzia.**
- **preparare e fornire SDS e raccomandare RMM appropriate e allegare uno o più ES per l'ulteriore uso a valle.**

ruolo degli utilizzatori a valle (2)

- **preparare e fornire informazioni per le sostanze che non richiedono una SDS**
- **comunicare direttamente ai fornitori nuove informazioni sui pericoli della sostanza e le informazioni che potrebbero mettere in discussione le RMM identificate nella SDS per gli usi identificati.**
- **rispondere a qualsiasi decisione che richieda ulteriori informazioni come risultato della valutazione delle proposte di sperimentazione nelle relazioni degli utilizzatori a valle.**
- **rispettare eventuali restrizioni alla fabbricazione, immissione sul mercato e uso di sostanze e miscele (Allegato XVII)**
- **usare le sostanze autorizzate secondo l'uso previsto nell'autorizzazione o richiedere l'autorizzazione all'uso/i delle sostanze elencate nell'Allegato XIV.**
- **notificare all'Agenzia l'uso di sostanze autorizzate**

importanza della comunicazione

è pertanto necessario che tutte le informazioni raccolte vengano diffuse lungo la catena di approvvigionamento (dal fabbricante al consumatore finale)

tale fondamentale funzione si concretizza con le Schede Dati di Sicurezza (SDS) la cui:

- esatta compilazione**
- appropriata divulgazione**
- piena comprensione**

è di capitale importanza

obbligo di fornire SDS (1)

la scheda di dati di sicurezza costituisce un meccanismo per trasmettere le informazioni di sicurezza appropriate di una sostanza o una miscela qualora:

- **risponda ai criteri di classificazione come pericolosa**
- **sia persistente, bioaccumulabile, tossica (PBT)**
- **sia molto persistente, molto bioaccumulabile (vPvB)**
- **sia compresa nella Candidate List**

in tali casi è obbligatorio venga fornita una SDS e sia documentato il suo ricevimento da parte del recipiente; la SDS e gli eventuali aggiornamenti prescritti devono essere forniti gratuitamente

obbligo di fornire SDS (2)

miscele classificate non pericolose

deve essere fornita una SDS, su richiesta del destinatario, se contiene:

- **almeno una sostanza classificata pericolosa per salute umana o l'ambiente (in concentrazione $\geq 1\%$ peso per miscele non gassose e $\geq 0,2\%$ vol. per miscele gassose) o**
- **almeno una sostanza (in concentrazione $\geq 0,1\%$ peso per miscele non gassose) che è:**
 - **PBT o vPvB o**
 - **inclusa in Candidate List o**
 - **classificata cancerogena, tossica per riproduzione, sensibilizzante pelle o vie respiratorie o ha effetti su allattamento o attraverso l'allattamento (dal 1 giugno 2015)**
- **una sostanza per la quale esistano limiti di esposizione sul luogo di lavoro, fissati da normative comunitarie.**

- **Regolamento (UE) 453/2010**
- **il nuovo format delle SDS deriva dagli effetti combinati del REACH e del CLP e di GHS**
- **sono stati inseriti 47 nuovi campi che, aggiunti ai tradizionali 16, portano complessivamente a 63 i campi da compilare**

in base a queste nuove e più stringenti esigenze sono state riviste le *nuove* SDS che risultano molto più complesse delle precedenti

conoscenze richieste dalle nuove SDS (1)

(elenco, non esaustivo, dei vari ambiti di conoscenza)

1. nomenclatura chimica

2. direttive e regolamenti europei :

- **REACH: regolamento (CE) n. 1907/2006 (in particolare secondo le modifiche apportate dal regolamento (UE) n. 453/2010 in relazione alle SDS)**
- **CLP: regolamento (CE) n. 1272/2008**
- **direttiva sulle sostanze pericolose: direttiva 67/548/CEE direttiva**
- **sui preparati pericolosi: direttiva 1999/45/CE**
- **direttiva sugli agenti chimici: direttiva 98/24/CE**
- **limiti di esposizione professionale: direttive 2000/39/CE, 2006/15/CE e 2009/161/UE**
- **protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro: direttiva 2004/37/CE**
- **miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento: direttiva 92/85/CEE**
- **dispositivi di protezione individuale: direttiva 89/686/CEE**
- **classificazione dei diversi modi di trasporto: direttive 96/35/CE e 2000/18/CE**
- **trasporto interno di merci pericolose: direttiva 2008/68/CE**
- **regolamento relativo ai detersivi: regolamento (CE) n. 648/2004**
- **protezione dei giovani sul lavoro: direttiva 94/33/CE**
- **rifiuti: direttive 2006/12/CE e 2008/98/CE**

conoscenze richieste dalle nuove SDS (2)

3. **linee guide nazionali o internazionali** della rispettiva associazione di settore
4. **proprietà chimiche e fisiche**
5. **tossicologia/ ecotossicologia**
6. **misure di pronto soccorso**
7. **prevenzione degli infortuni**
8. misure per la **manipolazione e l'immagazzinamento sicuri**
9. **disposizioni** in materia di **trasporto**
10. **disposizioni nazionali**

accesso dei lavoratori alle informazioni

- **il Regolamento prevede che siano disponibili ai lavoratori tutte le informazioni relative alle sostanze/miscele che essi utilizzano o ai quali possono essere esposti nel corso della loro attività professionale**

inoltre:

- **la SDS è destinata al datore di lavoro che ha la responsabilità di convertire le informazioni della SDS in formati idonei al fine di gestire i rischi presso ciascun specifico posto di lavoro.**

responsabilità del contenuto di una SDS

il REACH prevede che in una catena di approvvigionamento vi sia disponibilità di una SDS ad *ogni stadio* della stessa

la *responsabilità iniziale* del contenuto è del fabbricante/importatore

gli attori a valle sono tenuti a loro volta a fornire una SDS *dopo aver controllato* la sua adeguatezza in relazione agli usi del destinatario, eventualmente *aggiungendo ulteriori informazioni* a completamento

il fornitore della sostanza/miscela , che dev'essere accompagnata da una SDS, è *responsabile* del suo contenuto, anche se i dati utilizzati sono quelli indicati dal fornitore a monte

nuove funzioni

in ambito aziendale il Regolamento prevede che la compilazione di una SDS debba essere fatta da “persona competente” adeguatamente formata ed aggiornata.

- **tenuto conto della complessità della regolamentazione, raramente si potrà verificare che una sola persona sia in grado di avere una solida competenza in tutti i campi contemplati**
- **spesso dovrà ricorrere ad esperti interni ed esterni**
- **rimane comunque alla persona designata quale “competente” la responsabilità di assicurare la validità dei contenuti dell’SDS**

aggiornamento delle SDS

quando:

le SDS devono essere tempestivamente aggiornate:

- **non appena si rendono disponibili nuove informazioni che possono incidere sulle misure di gestione dei rischi o nuove informazioni sui pericoli;**
- **allorché è stata rilasciata o rifiutata un'autorizzazione;**
- **allorché è stata imposta una restrizione**

ciò comporta

- **la revisione anche delle altre sezioni della SDS**
- **un tempestivo invio dell'informazione a tutti i clienti forniti negli ultimi 12 mesi**

obbligo di conservare le informazioni

tutte le informazioni utilizzate per la compilazione dell'SDS devono esser disponibili per un periodo di almeno dieci anni dopo aver fabbricato, importato, fornito o utilizzato per l'ultima volta la sostanza o la miscela

difficoltà riscontrate

- ***necessità di un numero molto maggiore di dati non sempre facilmente disponibili***
- ***compilazione e controllo della validità dei dati richiedente un consistente maggior contributo di esperti***
- ***difficoltà per disporre di tutti i dati necessari***
- ***problemi per il ricevimento delle SDS in lingua italiana***
- ***numero di pagine molto elevato***
- ***modalità di trasmissione delle SDS con certificazione di ricevuta***
- ***assunzione di responsabilità anche per dati ricevuti da terzi***
- ***disponibilità di una “persona competente” con inserimento nell’organigramma aziendale***
- ***formazione e aggiornamento della persona competente***
- ***aggiornamento tempestivo e rapida comunicazione a valle***
- ***conservazione dei dati esposti per un periodo di 10 anni***

Scenari di Esposizione (1)

la SDS estesa riassume le informazioni principali contenute nella valutazione della sicurezza chimica (CSA)

gli scenari di esposizione indicano gli usi che sono coperti dalla registrazione e forniscono informazioni sulle condizioni di uso sicuro della sostanza.

devono essere allegati alla eSDS quando

- **una sostanza**
 - **è già stata registrata**
 - **si trova nella fascia di tonnellaggio ≥ 10 t/a**
 - **è classificata pericolosa, PBT, vPvB**

oppure

- **una miscela risulta con almeno un componente provvisto di SE**

Scenari di Esposizione (2)

gli SE devono essere allegati alla SDS per le sostanze fabbricate o importate in quantitativi pari o superiori a 10 tonnellate all'anno

devono essere allegati alle SDS non appena disponibili

gli Scenari di Esposizione sono parte integrante della SDS e pertanto devono essere tradotti nella lingua del paese di destino

controllo degli SE

lo SE ricevuto deve essere coincidente con gli usi dell'azienda acquirente, con gli usi dei suoi clienti nei loro processi o prodotti, con gli usi da parte delle aziende a cui i loro clienti forniscono i propri prodotti

se le condizioni d'uso non sono comprese negli SE ricevuti si deve scegliere una delle seguenti opzioni:

- **chiedere al fornitore di includere l'uso/usi nella sua relazione sulla sicurezza chimica**
- **adattare l'attività alle condizioni d'uso descritte nello SE ricevuto:**
- **cercare un altro fornitore che preveda tale uso**
- **cessare l'utilizzo**
- **effettuare in proprio una valutazione della sicurezza chimica**

il regolamento REACH prevede scadenze impegnative per l'adempimento degli obblighi degli utilizzatori a valle

vanno calcolate a partire dalla data in cui si riceve la eSDS con il relativo numero di registrazione:

uso identificato: 12 mesi per attuare le misure previste nella eSDS e per aggiornare le SDS delle miscele fornite a valle della catena

uso non identificato: 12 mesi per portare a termine una CSA e per attuare gli SE corrispondenti.

verifiche/ sanzioni

- **le SDS sono documenti già noti alle pubbliche amministrazioni e certamente saranno l'elemento che verrà più attentamente controllato da parte dei verificatori**
- **le istruzioni date da ECHA e dall'AC per il processo di verifica prevedono prevalentemente il controllo delle SDS**
- **tale attenzione è del tutto giustificata in quanto il REACH è stato creato proprio in funzione della salute e della sicurezza delle persone e dell'ambiente**
- **altro importante elemento da tener bene in considerazione è l'entità delle sanzioni, in certi casi molto rilevante, prevista dal decreto sanzioni**

SE: difficoltà riscontrate

in generale

- lettura
- comprensione
- implementazione

più specificatamente:

- ricezione delle SE
- documenti in lingua estera
- documenti anche di 100 e più pagine
- difficoltà di controllare la corrispondenza degli usi indicati con l'uso aziendale

ATTENZIONE: da 1° dicembre 2012

terminano le deroghe previste per le sostanze e le miscele immesse sul mercato (scaffali) antecedentemente al 1° dicembre 2010

pertanto, a partire dal 1° dicembre 2012, è stabilito

SDS: obbligatorietà per tutte le sostanze e le miscele di essere corredate da SDS redatte in conformità del Regolamento (UE) 453/2010 Allegato I

ETICHETTATURA: Obbligatorietà di etichettatura ed imballo conformemente al Regolamento (CE) 1272/2008 CLP

altre problematiche (1)

coerentemente con le finalità del REACH e con la disponibilità di nuovi dati a seguito dei dossier di registrazione, è iniziato un consistente processo di revisione della classificazione delle sostanze per quanto concerne :

- **individuazione delle sostanze SVHC per l'autorizzazione**
- **classificazione armonizzata**
- **restrizione**

al fine di organizzare razionalmente tali processi ECHA ha istituito un “Registro delle Intenzioni” (ROI) che al momento attuale comprende *ben 406 sostanze* proposte la riclassificazione a cui si devono aggiungere quelle già in corso di esame

altre problematiche (2)

a partire dall'inserimento di una sostanza nella Candidate List immediatamente ne consegue che vengano modificati anche

- **gli adempimenti previsti dai Regolamenti REACH&CLP**
- **le SDS**
- **le modalità d'uso delle sostanze coinvolte**

inoltre tali mutamenti devono essere comunicati a valle in tempi brevi

è molto opportuno tener conto che le conseguenze derivanti dai suddetti processi avranno sensibili conseguenze sulle attività coinvolte produttivi e commerciali delle aziende

REACH & CLP: scenari e criticità

il mercato italiano, a causa delle piccole dimensioni aziendali, dell'alto numero dei prodotti trattati e dei clienti, sentirà particolarmente:

- **difficoltà a sostenere i costi del personale da dedicare**
- **difficoltà di determinare con certezza il proprio coinvolgimento nella normativa**
- **grosse difficoltà nella preparazione dei dossier tecnici ed alti costi per la loro preparazione**
- **fatturato inadeguato a sopportare alti costi (molto spesso)**
- **posizioni di debolezza nella partecipazione ai consorzi**
- **difficoltà al reperimento di tutti gli “usi” dei prodotti venduti (alto numero di sostanze e di clienti)**

conclusioni (1)

- **gli effetti definitivi sui mercati si potranno avere soltanto negli anni seguenti al 2018, a fine implementazione di REACH&CLP**
- **tali effetti saranno particolarmente sensibili considerando che in tale data dovranno essere registrate sostanze caratterizzate da**
 - **bassi consumi/ produzione**
 - **scarse disponibilità di dati****da cui deriveranno alti costi unitari per la registrazione, con probabile cessazione di numerose produzioni**
- **il processo di autorizzazione (previsto per diverse centinaia di sostanze) è molto impegnativo, complicato e costoso: è molto improbabile venga affrontato dalla distribuzione**
- **poiché tale processo prevede un iter di parecchi anni, la disponibilità potrebbe continuare fino al momento in cui viene vietata**

conclusioni (2)

- **consistente mutamento nella disponibilità di tutte le sostanze attualmente prodotte ed usate**
- **sostituzione con sostanze meno pericolose (già iniziato in qualche caso)**
- **mutamento delle modalità d'uso delle sostanze SVHC e necessità di aggiornamento delle produzioni (se economicamente giustificabili)**
- **da cui un significativo cambiamento nei processi industriali attualmente in essere**
- **conseguente modifica nelle attività di produzione, importazione e distribuzione**
- **i costi da sostenere per gli adempimenti di registrazione (dossier/ letter of access/ etc) indurranno molte MPMI a cedere le proprie attività o a smettere le stesse (già in atto)**

assistenza Ass/CC (1)

“progetto REACH”

finalità:

- **rappresentare un punto di riferimento sicuro ed affidabile per i soci**
- **esaminare/ seguire le iniziative UE per il supporto alle PMI e dare un contributo alla rappresentanza italiana**
- **far presenti le specifiche problematiche della distribuzione**

obiettivi

- **informare regolarmente su sviluppi dei Regolamenti REACH /CLP**
- **individuare gli adempimenti più urgenti/ onerosi e difficoltosi per la Distribuzione/Importazione**
- **intraprendere iniziative di supporto**
- **valutare le possibili ripercussioni future per le aziende (specie per le piccole e micro)**
- **fornire consulenza indiretta ed eventualmente, se fattibile, diretta**
- **informazione/ formazione forze di vendita**

assistenza Ass/CC (2)

“consulenza IReS “

a completamento del “*progetto REACH*” è nata l’iniziativa IReS (InterReachSupport) che si propone:

di identificare le soluzioni più aderenti alle problematiche che dovranno esser affrontate dalle aziende e di offrire un *servizio efficiente, affidabile ad un costo equo ed accessibile*

si propone inoltre l’obiettivo di creare *aggregazione* e di guidare gli aderenti *ottimizzando costi e risorse* e *garantendo l’assistenza* per tutte le numerose e varie consulenze, attentamente selezionate per la loro professionalità e serietà, necessarie per l’osservanza delle disposizioni legislative.

Grazie per l'attenzione

Enzo Grimaldi

AssICC
20121 Milano
C.So Venezia, 47
Tel. 02 7750236
Fax 02 76005543
E-mail: info@assicc.it

IReS – InterReachSupport
20121 Milano
C.So Venezia, 47
Tel. 02 7750236
Fax 02 76005543
E-mail: info@assicc.it